

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DECRETA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI RICERCA POST-LAUREAM DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”.

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

- 1 Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca *post-lauream* (di seguito denominate “borse”), anche attraverso la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca, sotto la supervisione di un Responsabile Scientifico e nei limiti di un programma/tema di ricerca predefinito.
- 2 Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le borse di studio destinate a laureandi, le borse di dottorato e ogni altra borsa disciplinata da diverse fonti legislative o regolamentari.
- 3 Le borse di cui al presente Regolamento possono essere attivate dall'Università LUM ‘Giuseppe Degennaro’ (di seguito, per semplicità, anche denominata "LUM") in attuazione di specifici progetti di Ricerca e/o Sviluppo della stessa LUM anche in partnership con altri soggetti e a valere sulle relative fonti di finanziamento.
- 4 Le borse di cui al presente Regolamento possono essere attivate, senza oneri finanziari per la LUM ad eccezione degli eventuali costi assicurativi, sulle seguenti fonti esterne di finanziamento:
 - a. specifiche convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che riportino:
 - l'espreso riferimento al finanziamento di borse per attività di ricerca *post-lauream*;
 - il contributo messo a disposizione dall'Ente finanziatore e le modalità di versamento dello stesso;
 - la disciplina relativa alla proprietà dei risultati, alle eventuali invenzioni e ai brevetti con l'obbligo di citare espressamente la LUM in tutti gli atti e i prodotti della ricerca derivanti dall'accordo;
 - le modalità di pubblicazione dei risultati;
 - b. progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali le cui specifiche disposizioni di rendicontazione ed il relativo piano economico approvato dall'Ente finanziatore prevedano espressamente l'attivazione di borse per attività di ricerca *post-lauream*;
 - c. contratti di ricerca conto terzi;
 - d. donazioni di Enti pubblici o privati;

Art. 2 – Responsabile Scientifico

1. Le attività del borsista sono svolte sotto la supervisione di un docente di ruolo della LUM, in qualità di Responsabile Scientifico.
2. Il ruolo di Responsabile Scientifico è svolto, di norma, dal Responsabile Scientifico del contratto/convenzione/progetto finanziato, titolare del fondo, ovvero dal Responsabile della singola Unità di Ricerca in cui si articola il progetto. Ove il Responsabile Scientifico sia un docente diverso dal titolare dei fondi sui quali è attivata la borsa, tutte le richieste, dichiarazioni,

comunicazioni a qualsiasi titolo concernenti la borsa dovranno riportare la sottoscrizione di entrambi. Parimenti, il borsista sarà tenuto a indirizzare tutte le comunicazioni di cui al presente Regolamento a entrambi i docenti.

3. Nel caso di borse attivate nell'ambito di specifiche convenzioni il Responsabile Scientifico è individuato d'intesa con l'Ente finanziatore.
4. Al Responsabile Scientifico spetta la definizione del programma/tema della ricerca, il controllo e la supervisione del corretto svolgimento dell'attività del borsista.

Art. 3 – Attivazione delle borse

1. Le borse sono attivate su richiesta del docente titolare del fondo. La richiesta deve riportare l'indicazione del Responsabile Scientifico, se diverso dal docente titolare del fondo.
2. Le richieste di attivazione delle borse sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento cui afferisce il richiedente, previo parere del Senato accademico e previa verifica, da parte dell'Ufficio Ricerca della disponibilità di budget, della coerenza della richiesta alla normativa vigente in materia, alla disciplina specifica del contratto/convenzione/progetto di ricerca di riferimento e al relativo piano di spesa.
3. Le borse sono assegnate previo espletamento di selezione pubblica. Il bando di concorso, emanato dal Presidente del CdA, deve essere pubblicato sul sito ufficiale della LUM. La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata in almeno dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del bando.

Fermo restando quanto disciplinato nei comma 1 e 2 del presente articolo, nei casi in cui il finanziamento sia erogato a) direttamente dall'Ateneo b) da Soggetti privati è possibile procedere all'attivazione delle borse mediante affidamento diretto e senza espletamento di selezione pubblica. La delibera di attivazione deve prevedere quanto indicato nel comma 4 del presente articolo.

4. Il bando deve indicare:
 - il programma/tema di ricerca che sarà oggetto dell'attività del borsista;
 - i requisiti di ammissione e gli eventuali titoli preferenziali;
 - le modalità e i termini di presentazione della domanda;
 - la durata e la esplicita previsione dell'eventuale rinnovo della stessa;
 - l'importo della borsa e la previsione di eventuali rimborsi spese per trasferte strettamente inerenti il tema della ricerca;
 - il contratto/convenzione/progetto di ricerca nell'ambito del quale devono ricondursi le attività del borsista;
 - il Responsabile Scientifico sotto la cui supervisione sarà svolta l'attività del borsista;
 - l'indicazione del Dipartimento o altra sede presso cui il borsista dovrà svolgere l'attività;
 - le modalità di svolgimento delle prove e i criteri di valutazione;
 - i termini e le condizioni di accettazione della borsa

Art. 4 – Destinatari delle borse

1. Le borse di cui al presente Regolamento possono essere assegnate a cittadini italiani e stranieri, in possesso di
 - Laurea Triennale (ex DM 509/99 e DM 270/04)
 - Diploma di Laurea V.O.
 - Laurea Specialistica/Magistrale (Laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04)
 - Laurea Specialistica a ciclo unico

- Laurea Magistrale a Ciclo Unico (ex DM 509/99 e DM 270/04)
 - Dottorato di ricerca ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.
2. Il titolo di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione pubblica, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.
 3. È preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento delle borse di cui al presente Regolamento a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della borsa ovvero con il Rettore, il Presidente del CdA, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della LUM.

Art. 5 – Durata e rinnovo

1. Le borse non possono avere una durata inferiore a tre mesi e superiore a due anni.
2. Previa verifica della disponibilità di budget, il Consiglio di Dipartimento, su richiesta motivata del Responsabile Scientifico del fondo, valutate le eventuali ulteriori esigenze correlate alla ricerca e i risultati conseguiti dal borsista, può deliberare, per non più di tre volte, la proposta di rinnovo della borsa per una durata non superiore a quella originariamente prevista, a parità di condizioni economico-giuridiche.
3. Non è ammesso il cumulo con altre borse.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati dalla LUM ai sensi del presente Regolamento, anche per periodi non consecutivi, con il medesimo soggetto, non può, comunque, essere superiore a sei anni.

Art. 6 – Importo della borsa. Trasferte.

1. L'importo della borsa, da determinarsi in rapporto alle esigenze del progetto di ricerca, ai requisiti di accesso al bando di selezione pubblica, alle competenze richieste e alla complessità del tema di ricerca, deve essere compreso tra € 500,00 ed € 2.500,00 lordi, su base mensile.
2. Alle borse di cui al presente Regolamento, giusta previsione di cui all'art. 4, comma 3, della legge 03 luglio 1998 n. 210, si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476. (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 120/E del 22 novembre 2010).
3. Le spese effettivamente sostenute e documentate dal borsista a fronte di eventuali trasferte inerenti il tema di ricerca saranno riconosciute nei limiti previsti dal finanziamento.

Art 7 – Commissione giudicatrice.

1. Su proposta del Consiglio di Dipartimento e previo parere del Senato Accademico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con proprio decreto, nomina una apposita Commissione giudicatrice composta da tre docenti di ruolo presso Università italiane o straniere di cui uno è lo stesso Responsabile scientifico e almeno un docente appartenente al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i di riferimento o affine alle attività previste dalla borsa o all'intero programma di ricerca.

Art. 8 – Svolgimento della selezione.

1. La selezione per l'assegnazione delle borse di cui al presente Regolamento avviene mediante esame comparativo dei titoli.

2. Il bando può prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da un colloquio inteso a valutare l'attitudine alla ricerca del/della candidato/a e la sua preparazione specifica circa i contenuti cui si riferisce il tema di ricerca della borsa stessa.
3. La Commissione dispone di 100 punti. Se la selezione prevede anche la prova orale, detti punti sono ripartiti tra i titoli e il colloquio. Nel bando di selezione pubblica dovranno essere indicati i criteri di attribuzione del punteggio valorizzando, preferibilmente, il voto di laurea, la pertinenza della tesi di laurea al tema di ricerca della borsa, il dottorato di ricerca, eventuali pubblicazioni, competenze/esperienze maturate nel medesimo settore di ricerca e/o in settori affini, la conoscenza della lingua inglese.
4. I candidati sono ritenuti idonei se conseguono un punteggio pari almeno a 70/100.
5. Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria di merito.
6. Il Presidente, con proprio decreto approva gli atti della Commissione e la graduatoria. Di tale decreto viene data pubblicità sul sito LUM (www.lum.it), nella sezione apposita.

Art. 9 – Erogazione della borsa

1. Il vincitore della selezione viene invitato a sottoscrivere apposito contratto dai competenti uffici amministrativi. L'inizio delle attività del borsista è stabilito nel contratto.
2. Le borse sono erogate in rate mensili posticipate. Nel bando di selezione può essere, comunque, prevista una diversa rateizzazione.
3. Nel caso il vincitore non accetti la borsa nei termini prescritti, si potrà utilizzare la graduatoria a scorrimento.

Art. 10 – Sospensione, decadenza e rinuncia.

1. L'attività oggetto della borsa può essere sospesa unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità, congedo parentale ovvero per grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore a 30 giorni continuativi o per altro grave motivo comprovato e comunicato tempestivamente. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa. I periodi di sospensione saranno interamente recuperati a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione mediante prolungamento della borsa, esclusivamente se il progetto di ricerca lo consenta, fatto salvo il parere favorevole del Responsabile Scientifico. La sospensione può essere, altresì, richiesta dal Responsabile Scientifico sulla base di esigenze, connesse all'organizzazione dell'attività di ricerca, opportunamente documentate nella predetta richiesta.
2. Il borsista è tenuto a comunicare, per iscritto, il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate, che comportino la sospensione dell'attività di ricerca e dell'erogazione della borsa.
3. La decadenza dalla borsa è prevista nei seguenti casi:
 - mancata accettazione della borsa, nei termini indicati nel bando di concorso, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate;
 - inottemperanza ai propri obblighi da parte del borsista;
 - interruzione delle attività senza giustificato motivo;
 - falsa dichiarazione del borsista oppure omissione delle comunicazioni relative alle incompatibilità, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
4. La decadenza o la sospensione devono essere disposte con provvedimento del Presidente, su segnalazione del Responsabile Scientifico, sentito l'interessato.

5. L'eventuale rinuncia alla borsa deve essere comunicata per iscritto dal borsista con un preavviso di almeno 15 giorni. Il borsista rinunciante ha diritto a percepire il pagamento posticipato dei ratei relativi al periodo di attività di ricerca già realizzata.
6. In caso di rinuncia o decadenza, per il periodo rimanente, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può essere assegnata a candidati utilmente classificati secondo l'ordine della graduatoria, ove presenti. Nel caso in cui non siano presenti candidati utilmente collocati in graduatoria, il Responsabile scientifico o persona da lui designata nell'ambito del Settore scientifico disciplinare di afferenza o settore affine o il Dipartimento dovranno farsi carico della prosecuzione e conclusione dell'attività di ricerca.
7. Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo di fruizione della borsa pari ad almeno tre mesi.
8. Il godimento delle borse di cui al presente Regolamento è incompatibile con:
 - sussidi e altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei beneficiari;
 - assegni di ricerca;
 - rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il bando di selezione pubblica può prevedere ulteriori casi di incompatibilità laddove prescritti dalla disciplina specifica del contratto/convenzione/progetto di ricerca nell'ambito del quale la borsa è attivata. I restanti casi, ivi inclusi incarichi di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta del borsista, saranno sottoposti, di volta in volta, a valutazione da parte del Responsabile Scientifico e del Consiglio di Dipartimento, i quali dovranno verificare che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista, non comporti conflitto di interessi e non rechi danno all'Ateneo.

9. Relativamente ai casi di incompatibilità di cui al precedente punto 8, all'atto dell'accettazione della borsa, il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa

Art. 11 – Diritti e doveri dei borsisti.

1. L'attività di ricerca è svolta presso la LUM o, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca e su istanza scritta del Responsabile Scientifico, presso altre strutture/enti esterni.
2. I borsisti sono tenuti a frequentare, in modo regolare e continuativo, la struttura di ricerca cui sono assegnati e hanno il diritto di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.
3. I borsisti, all'atto dell'accettazione devono dichiarare di aver preso visione del Codice Etico e di Disciplina LUM.
4. I borsisti sono tenuti a osservare le norme regolamentari di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.
5. I borsisti, fatte salve diverse disposizioni del bando, dovranno redigere una relazione scientifica intermedia e una finale sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile Scientifico, che dovrà essere presentata, unitamente alla valutazione di regolare attività del Responsabile Scientifico, ai competenti uffici.
6. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico e scientifico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli della realizzazione del programma di ricerca per

i quali la borsa è conferita. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche ai quali abbia contribuito, deve preventivamente essere autorizzato, fermo restando l'obbligo di citare espressamente la LUM. I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il borsista partecipa, saranno regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti della LUM in materia.

7. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e del bando di selezione nonché dei Regolamenti interni e del Codice Etico e di Comportamento LUM comporterà, sulla base di apposito provvedimento del Presidente del CdA, sentito il Responsabile Scientifico e il borsista, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 12 – Copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile è a carico della LUM

Art. 13 – Natura giuridica. Trattamento fiscale.

1. Il godimento della borsa non implica un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e in nessun caso le attività svolte dal borsista possono essere ritenute prestazioni di natura libero-professionali e/o di lavoro dipendente.
2. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
3. Le borse di cui al presente Regolamento sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, come precisato al precedente articolo 6, comma 2.
4. Il borsista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera o altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa autorizzazione del Responsabile Scientifico.

Art 14 – Norme finali e transitorie.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto presidenziale sul sito di Ateneo ed è applicabile alle borse *post-lauream* conferite successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Casamassima, addì 21.05.2025

F.to
UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
Prof. Emanuele Degennaro